

DELIBERAZIONE 30 DICEMBRE 2025

588/2025/R/COM

**AGGIORNAMENTO, DAL 1° GENNAIO 2026, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE
ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI IN MERITO AI BONUS SOCIALI, AL TIVG
E ALLE COMPONENTI RTTG**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1368^a riunione del 30 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 13 dicembre 2007 - versione consolidata del 7 giugno 2016, C 202/49 (di seguito: TFUE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14 e sue successive modificazioni (di seguito: decreto-legge 91/14);
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" approvato con la deliberazione

- dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
 - la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas;
 - il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com” (di seguito: TIVG);
 - la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 102/2023/R/gas);
 - la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027), approvato con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas;
 - la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PR GNL) (RTRG 2024-2027), approvato con deliberazione 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas;
 - il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di ultima istanza” approvato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
 - il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 619/2023/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2024, 113/2024/R/com (di seguito: deliberazione 113/2024/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2024, 384/2024/R/com (di seguito: deliberazione 384/2024/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 599/2024/R/com (di seguito: deliberazione 599/2024/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 131/2025/R/com (di seguito: deliberazione 131/2025/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2025, 281/2025/R/com (di seguito: deliberazione 281/2025/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2025, 429/2025/R/com (di seguito: deliberazione 429/2025/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 575/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2025/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 573/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 573/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2025, 586/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 586/2025/R/eel);
- le comunicazioni della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 67506 del 12 dicembre 2025 (prot. Autorità 86901 del 12 dicembre 2025) e del 18 dicembre 2025 (prot. Autorità 88507 del 19 dicembre 2025);
- la comunicazione congiunta del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) e di Cassa prot. GSE//P2025013433 del 18 dicembre 2025 (prot. Autorità 88357 del 18 dicembre 2025) (di seguito: comunicazione 18 dicembre 2025).

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione congiunta 18 dicembre 2025, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2026;
- l'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione evidenzia che, in generale, a fronte di una liquidità più che sufficiente registrata nel mese di novembre, si prevede una progressiva e significativa riduzione delle disponibilità finanziarie nel corso del 2026.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- la progressiva riduzione della liquidità prevista presso Cassa è *in primis* da ricondurre alla condizione di significativo squilibrio del conto alimentato dalla componente A_{SOS} , il cui gettito annuo è inferiore agli oneri di competenza previsti per gli anni 2025 e 2026, aumentati rispetto a quelli degli anni precedenti anche per effetto dell'entrata a regime di diversi nuovi regimi di incentivazione, nonché per effetto dell'incremento registrato negli ultimi anni dei soggetti beneficiari delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddetti “energivori”);
- inoltre, molti elementi della componente A_{RIM} sono stati annullati in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari in considerazione delle giacenze dei relativi conti, e ciò sta progressivamente riducendo le medesime giacenze, in relazione soprattutto ai conti alimentati dagli elementi A_{5RIM} , A_{SRIM} e A_{uc4RIM} ;
- è previsto in progressivo deficit anche il conto alimentato dall'elemento A_{4RIM} ;
- il TIPPI non prevede espressamente una cadenza per l'aggiornamento delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} (*cfr* comma 3.7), aggiornamento che, nella prassi applicativa dell'Autorità, avviene con periodicità trimestrale, tenendo conto degli oneri attesi e delle previsioni di quantità di energia elettrica e di punti di prelievo assoggettati alle suddette componenti tariffarie;

- il gettito della componente tariffaria UC3 risulta non adeguato a sostenere gli oneri previsti nell'anno 2026, in significativo aumento rispetto a quelli del 2025.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con le deliberazioni 575/2025/R/eel e 573/2025/R/eel l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per gli utenti domestici e non domestici per l'anno 2026;
- tali corrispettivi sono stati aggiornati, tra l'altro, sulla base dei volumi di servizio attesi per l'anno 2026;
- il comma 3.9 del TIPPI prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{SOS} sono definite come combinazione lineare di:
 - a) aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGSOS}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
 - b) un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo;
- il comma 3.10 del TIPPI prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{RIM} sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGRIM}), uguale per tutte le tipologie di utenti;
- con la comunicazione 18 dicembre 2025 il GSE ha anche aggiornato i consuntivi e le previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015- 2026;
- dall'aggiornamento di cui al precedente punto risulta che gli sconti riconosciuti con l'elemento (negativo) $A_{91/14SOS}$ della componente tariffaria A_{SOS} negli anni 2015 – 2024 hanno già anticipato anche la parte di risparmio prevista per gli anni 2025-2026.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la deliberazione 586/2025/R/eel l'Autorità ha previsto che la Cassa destinasse gli importi di perequazione afferenti agli anni antecedenti al 2024, pari a euro 122.094.550,29, al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI affinché contribuiscano alla copertura del fabbisogno degli oneri generali di sistema a beneficio di tutti i clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione, trattandosi di clienti finali che, nel

periodo di competenza degli importi in parola, avevano diritto al servizio di maggior tutela.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- gli oneri previsti nel 2026 in capo al conto alimentato dalla componente RS risultano superiori al gettito annuo della medesima componente;
- il comma 3.1 deliberazione 281/2025/R/com ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il valore della componente CRV^{FG} è fissato pari a 0,0001841 euro/Smc.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- il TIVG definisce, tra l'altro, le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale destinato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/gas, nonché la disciplina dei servizi di ultima istanza;
- l'articolo 9, del TIVG prevede, in particolare:
 - al comma 9.1, che la componente QT_t a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_t), sia pari al valore di cui alla Tabella 3 inclusa nel medesimo provvedimento;
 - al comma 9.2, che la componente QT_t sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti addizionali della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} .

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AI BONUS SOCIALI

- le modalità di quantificazione e aggiornamento della compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute (di seguito: *bonus sociale elettrico*) e della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus sociale gas*), disciplinate dagli Allegati A e D alla deliberazione 63/2021/R/com, prevedono che le compensazioni di spesa vengano calcolate una volta all'anno, sulla base della migliore stima disponibile per la spesa attesa nei quattro trimestri successivi.

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- rinviare a successive determinazioni l’eventuale adeguamento al rialzo del livello delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} ;
- adeguare, tuttavia, tutte le aliquote degli elementi delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} per tener conto dei volumi di servizio attesi per l’anno 2026 come definiti ai fini degli aggiornamenti tariffari previsti dalle deliberazioni 575/2025/R/eel e 573/2025/R/eel, nonché di quanto esposto nei punti successivi;
- destinare gli importi di perequazione afferenti agli anni antecedenti al 2024 alla riduzione delle aliquote espresse in centesimi di euro/kWh della componente tariffaria A_{SOS} per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione altri usi che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica;
- adeguare al rialzo la componente tariffaria UC3;
- in relazione agli utenti non domestici:
 - tener conto delle classi di agevolazione di cui al comma 2.3 dell’Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel;
 - tener conto del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalle deliberazioni 575/2025/R/eel e 573/2025/R/eel, e delle componenti UC3 e UC6, come aggiornate dal presente provvedimento;
- confermare tutti gli altri valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico.

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- adeguare in aumento la componente tariffaria RS;
- applicare quanto previsto comma 3.1 deliberazione 281/2025/R/com in merito alla riattivazione della componente tariffaria CRV^{FG} ;
- confermare tutti gli altri valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- con riferimento alla componente QT_t , di cui all’articolo 9, del TIVG, pubblicare tale valore comprensivo delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^C , aggiornando la Tabella 3 del TIVG.

RITENUTO NECESSARIO:
IN RELAZIONE AI *BONUS SOCIALI*

- procedere alla quantificazione dei *bonus* sociali 2026, sulla base delle modalità di calcolo indicate dalla deliberazione 63/2021/R/com;
- che tale quantificazione debba riguardare le classi di agevolazione a) e b) definite dall'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, nonché i nuclei familiari in cui sono presenti persone che versano in condizioni di disagio fisico, come definiti dall'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com.

RITENUTO, INFINE, CHE;

- l'adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, trattandosi di ordinaria attuazione della regolazione tariffaria dell'Autorità, cui quest'ultima è vincolata da previgenti disposizioni, al fine di garantire certezza e tutela all'utenza nell'applicazione dei corrispettivi

DELIBERA

Articolo 1
Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella *Tabella 1*, allegata al presente provvedimento.
- 1.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nelle *Tabelle 2, 3, 4 e 5*, allegate al presente provvedimento.
- 1.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono fissati come indicato nella *Tabella 6*, allegata al presente provvedimento.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono fissati come indicato nella *Tabella 7*, allegata al presente provvedimento.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, per il soggetto di cui al comma 36.1 del TIPPI, sono fissati come indicato nella *Tabella 8*, allegata al presente provvedimento.
- 1.6 Le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 3.7 del TIPPI in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono:

- 92,46% di A_{RIM} sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 10.1, lettera c), del TIPPI;
 - 7,54% di A_{RIM} sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 10.1, lettera q), del TIPPI.
- 1.7 Il 100% della componente $ASOS$ è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono fissati come indicato nella Tabella 9, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori della componente tariffaria $UG3$, in vigore a decorrere dal 1° aprile 2024, di cui alla Tabella 8, allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 2.3 I valori della componente tariffaria RE, in vigore a decorrere dal 1° luglio 2025, di cui alla Tabella 1, allegata alla deliberazione 281/2025/R/com, sono confermati.
- 2.4 I valori della componente tariffaria GST, in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2024, di cui alla Tabella 2, allegata alla deliberazione 384/2024/R/com, sono confermati.
- 2.5 I valori della componente tariffaria $UG3_T$ in vigore a decorrere dal 1° aprile 2024, di cui alla Tabella 9, allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 2.6 I valori della componente tariffaria RET, in vigore a decorrere dal 1° luglio 2025, di cui alla Tabella 2, allegata alla deliberazione 281/2025/R/com, sono confermati.
- 2.7 Il valore della componente CRV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026 è pari a 0,01841 centesimi di euro/smc, come previsto dal comma 3.1 della deliberazione 281/2025/R/com.
- 2.8 Il valore della componente CRV^I e della sottocomponente CRV^{INN} in vigore a decorrere dal 1° aprile 2025, di cui al comma 2.8 della deliberazione 131/2025/R/com, sono confermati fino al 30 settembre 2026.
- 2.9 Il valore della componente CRV^{OS} e dell'elemento OS_{STUI} in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2025, di cui al comma 2.9 della deliberazione 429/2025/R/com, sono confermati fino al 31 marzo 2026.
- 2.10 Il valore della componente CRV^{BL} in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025, di cui al comma 2.10 della deliberazione 599/2024/R/com, è confermato.
- 2.11 Il valore della componente CRV^{ST} in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025, di cui al comma 2.11 della deliberazione 599/2024/R/com, è confermato.
- 2.12 Il valore della componente CRV^{CS} in vigore a decorrere dal 1° aprile 2025, di cui al comma 2.12 della deliberazione 131/2025/R/com, è confermato fino al 31 marzo 2026.

Articolo 3

Determinazione della componente QT_t e modifiche al TIVG

- 3.1 Con decorrenza 1 gennaio 2026, la Tabella 3 del TIVG è sostituita con la seguente tabella:

Tabella n. 3 Componente QT_t di cui all'articolo 9

Periodo di applicazione	euro/GJ
Dal 1° gennaio 2026	2,513485

Articolo 4

Bonus sociali elettrico e gas per l'anno 2026

- 4.1 I valori dell'ammontare delle compensazioni in vigore dal 1° gennaio 2026 per i clienti del settore elettrico e del settore gas in stato di disagio sono fissati come indicato di seguito:
- ai clienti del settore elettrico beneficiari di *bonus sociale*, appartenenti alle classi a) e b) dell'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, differenziati in base alle tipologie di cui alla Tabella 1 dell'Appendice 1 all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, sia riconosciuto per il 2026 il *bonus ordinario* (indicato nel seguito come “CCE”) nella misura stabilita dalla Tabella 10, allegata alla presente deliberazione;
 - ai clienti diretti e indiretti del settore gas beneficiari di *bonus sociale*, appartenenti alle classi a) e b) dell'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, differenziati in base alle tipologie di cui alla Tabella 3 dell'Appendice all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, sia riconosciuto per il 2026 il *bonus ordinario* (indicato nel seguito come “CCG”) nella misura stabilita dalla Tabella 11, allegata alla presente deliberazione;
 - ai beneficiari di *bonus per disagio fisico*, differenziati in base alle tipologie di cui alla Tabella 2 dell'Appendice 2 all'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, sia riconosciuto per il 2026 il *bonus ordinario* (indicato nel seguito come “CCF”) nella misura stabilita dalla Tabella 12, allegata alla presente deliberazione.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento e il TIVG, come modificato dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ed entrano in vigore dal 1° gennaio 2026.

30 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini